

## AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità  
"incolpevole" - ANNO 2015 -

### Il Dirigente del Settore Qualità della Vita

Visti :

- la delibera della G.R.T. n. 250/2013 "Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Rendicontazione ed esiti della sperimentazione. Modifiche ed integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità";
- la delibera della G.R.T. n.1082/2014 "Contributo al sostegno della locazione, per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole – Ripartizione delle risorse"
- la deliberazione G.R.T. n.1044/2014 "Fondo Nazionale desinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, conv. in L. n.124/2013 - Criteri e ripartizione risorse"
- il Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L.102/2013, conv. in L. n.124/2013 – Morosità incolpevole;
- la Delibera n.2 del 24/02/2012 del Lode Livornese relativa ai criteri di ripartizione dei fondi regionali ai Comuni;
- la Delibera n.3 del 08/01/2015 del Lode Livornese relativa alla ripartizione ai Comuni delle risorse di cui alla G.R.T. n.1082/2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/05/2012 relativa all'approvazione dell'Accordo tra i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona in materia di gestione congiunta dei fondi regionali;
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente AVVISO.

Visto il Decreto Sindacale n. 104 del 23 febbraio 2015 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore Qualità della Vita in sostituzione del dr. Vincenzo Brogi per il periodo 23 febbraio/30 giugno 2015.

## RENDE NOTO CHE

i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda **fino alla data del 31 dicembre 2015** per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" secondo quanto disposto nel presente AVVISO e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

### **Art. 1 – Requisiti di cui alla delibera G.R.T. n.250/2013 per l'accesso ai contributi di cui alla delibera n.1082/2014**

Possono inoltrare richiesta i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, D.lgs 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche";
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero per il quale sia intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;

- 4) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto;
- 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del D.C.P.M. n.159/2013 con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 20.000,00 (valori ISE/ISEE determinati ai sensi del D.C.P.M. sopra citato);
- 6) non titolarità per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- 7) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quali ad esempio:
- a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
- licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontari (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione),
  - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
  - collocazione in stato di mobilità;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
  - cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.
- Possono altresì presentare richiesta anche i soggetti seguiti dai Servizi di Assistenza Sociale che hanno avuto una diminuzione reddituale anche per altri motivi, determinante un peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari; nonché i soggetti appartenenti a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

**Avvertenze :**

- a) il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale;
- b) i contributi affitto di cui all'art.11 della legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti;
- c) il contributo non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto;
- d) l'erogazione del contributo a soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie;
- e) l'eventuale assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo sfratti a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- f) i contributi non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti E.R.P. per gli assegnatari in stato di morosità; possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione;
- g) l'erogazione del contributo a soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie;
- h) le domande dei richiedenti in possesso di un'attestazione ISEE "corrente", ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 159/2013, sono ammissibili al contributo purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda stessa.

**Art. 1 bis – Requisiti di cui alla delibera G.R.T. n.1044/2014**

Possono inoltrare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE oppure di altro Stato con regolare titolo di soggiorno;

- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 4) residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del D.C.P.M. n.159/2013 con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00 (valori ISE/ISEE determinati ai sensi del D.C.P.M. sopra citato);
- 6) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) perdita o consistente diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:
  - a) licenziamento,
  - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro,
  - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale,
  - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico,
  - e) cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente,
  - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

#### **Art. 2 – Finalità del contributo di cui alla delibera GRT n.1082/2014**

I contributi sono mirati a :

- 1) evitare l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio mediante la prosecuzione del contratto di locazione in essere e/o la stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso alloggio a condizione che il proprietario rinunci espressamente agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa nei confronti dell'inquilino;
  - 2) consentire il passaggio *da casa a casa* in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura di rilascio da parte del proprietario; in questo caso il contributo, al fine della ricerca di un alloggio alternativo, può essere utilizzato dal Comune anche come *fondo di garanzia* da mettere a disposizione del proprietario per mancato pagamento di canoni o deposito cauzionale relativi al nuovo contratto; in questo caso l'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione del contratto di locazione per il nuovo alloggio;
  - 3) attivare una ulteriore iniziativa a sostegno dei nuclei familiari in emergenza abitativa finalizzata alla prosecuzione temporanea di contratti in essere per consentire la permanenza di almeno ulteriori 6 mesi all'inquilino stesso, in attesa di potersi trasferire presso un alloggio alternativo per il quale verrà stipulato un nuovo contratto di locazione o altro.
- Gli interventi del punto 1) hanno la priorità rispetto al punto 2) e al punto 3).

#### **Art. 2 bis – Finalità del contributo di cui alla delibera G.R.T. n.1044/2014**

I contributi sono prioritariamente destinati a:

- a) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità "incolpevole" che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; in tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

#### **Art. 3 – Entità ed erogazione del contributo di cui alla delibera G.R.T. n.1082/2014**

Le risorse regionali sono assegnate al LODE Livornese e da questo ripartite ai Comuni.

I contributi sono erogati direttamente ai proprietari degli alloggi tramite il soggetto gestore CASALP, previa autorizzazione da parte del Comune.

L'entità dei singoli contributi è determinata dal Gruppo di Lavoro intercomunale (Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona) sulla base delle morosità risultanti dall'atto di intimazione di sfratto e anche successiva al periodo di convalida, delle spese legali e dell'eventuale fondo di garanzia per i mesi successivi di locazione; il limite massimo è di € 8.000,00 per ciascun contributo.

Per quanto riguarda il passaggio *da casa a casa*, il *fondo di garanzia* finalizzato all'inizio della nuova locazione non può superare la somma di € 6.000,00.

Per quanto riguarda la prosecuzione della permanenza ulteriore di almeno 6 mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto, il contributo massimo è di € 6.000,00.

L'effettiva liquidazione del contributo per il mantenimento della locazione è subordinata all'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto e alla liberatoria per le morosità accertate.

L'effettiva liquidazione del contributo per il passaggio *da casa a casa* è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

L'effettiva liquidazione del contributo per la prosecuzione della permanenza di almeno 6 mesi è subordinata alla dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio.

Il Comune, in nessun caso, si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

### **Art. 3 bis – Entità ed erogazione del contributo di cui alla delibera G.R.T. n.1044/2014**

I contributi sono erogati direttamente dal Comune ai proprietari degli alloggi nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana.

L'entità dei singoli contributi è determinata tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e anche successiva al periodo di convalida e delle spese legali; il limite massimo è di € 8.000,00 per ciascun contributo.

Per quanto riguarda il passaggio *da casa a casa*, il deposito cauzionale finalizzato a garantire all'inizio della nuova locazione non può superare la somma di € 6.000,00.

Per quanto riguarda la prosecuzione della permanenza ulteriore di almeno 6 mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto, il contributo massimo è di € 6.000,00.

L'effettiva liquidazione del contributo per il mantenimento della locazione è subordinata all'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto e alla liberatoria per le morosità accertate.

L'effettiva liquidazione del contributo per il passaggio *da casa a casa* è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione. L'effettiva liquidazione dei contributi per la prosecuzione della permanenza di almeno 6 mesi è subordinata alla dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e della documentazione**

Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e delle condizioni indicati nel presente AVVISO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" mediante l'uso della modulistica predisposta.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, potranno essere richieste integrazioni o rettifiche.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c) e all'art. 1 bis punto 7, lett. a), b), c), d), e), f) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare anche successivamente alla data di presentazione della domanda);

- copia del contratto di locazione nel caso di passaggio *da casa a casa* con stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda);
- dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio garantendo la permanenza dell'inquilino per un ulteriore periodo di almeno 6 mesi (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda).

### **Art. 5 – Termini di presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **31 dicembre 2015**.

SUPPORTO alla COMPILAZIONE delle DOMANDE è fornito dall'Ufficio Casa, via Pisacane 1, Rosignano Solvay e dall'Ufficio Attività Sociali, via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, P1, nei seguenti orari :  
martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45,  
giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,45,  
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

### **Art. 6 -Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti disponibili on line sul sito istituzionale [www.comune.rosignano.li.it](http://www.comune.rosignano.li.it), sezione *Avvisi vari* e parte *in Evidenza*, oppure a Rosignano Solvay presso l'Ufficio Casa via Pisacane n.1 oppure a Rosignano Marittimo presso il Polisportello, sede comunale via dei Lavoratori 21.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da documentazione richiesta, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- via Pec all'indirizzo [comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it](mailto:comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it);
- tramite servizio postale RRR all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano Marittimo;
- consegna a mano al Polisportello via dei Lavoratori 21 57016 Rosignano Marittimo – dal lunedì al venerdì 8,30-13; martedì e giovedì anche al pomeriggio con orario 15,30-17,45;
- consegna a mano presso l'Ufficio Casa via Pisacane 1 Rosignano Solvay (non viene rilasciata ricevuta).

### **Art. 7 – Istruttoria delle domande**

L'Ufficio Casa verifica il possesso dei requisiti e il Gruppo di Lavoro intercomunale decide in relazione all'ammissibilità e all'entità del contributo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Non sono previste graduatorie in quanto le domande sono evase al momento in cui sono complete, cioè sono presenti tutti i documenti dovuti (es. accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione, stipula di un nuovo contratto di passaggio da casa a casa, accordo per il differimento del rilascio, etc.).

I richiedenti che presentano per la prima volta la richiesta di contributo hanno la priorità rispetto a quanti hanno già usufruito del contributo con risorse stanziare dalla Regione negli anni 2012, 2013 e 2014.

Per quanto riguarda le domande di contributo di cui alla delibera G.R.T. n.1044/2014, l'istruttoria è completata dall'Ufficio Casa che determina anche l'entità dei singoli contributi.

### **Art. 8 –Controlli**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e agisce per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/6003 (codice della privacy). Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

## **Art 10 -Norma Finale**

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento alle delibere della G.R.T. n. 250/2013, n. 1082/2014 e n.1044/2014 e al decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'U.O. Attività Sociali, dr. Luano Casalini.

Rosignano Marittimo, 16/03/2015

Il dirigente del Settore Qualità della Vita  
(dr.ssa Angela Maria Casucci )